

In punto: appello a sentenza n. 63/06 del 23/24 novembre 2006 del Tribunale di Mantova.

CONCLUSIONI

Del ricorrente appellante:

revocare l'impugnata sentenza del Tribunale di Mantova, in quanto la soc. [REDACTED] S.r.l. non poteva essere dichiarata fallita ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) della legge fallimentare, come recentemente novellata; con il favore delle spese di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di ricorso depositato da Roberto Marazzi Diffusion s.r.l. il Tribunale di Mantova, con sentenza emessa in data 23/24 novembre 2006, ha dichiarato il fallimento della [REDACTED] s.r.l.

Avverso detta sentenza ha proposto opposizione la società in parola eccependo che a cura della società istante non era stata fornita la prova della sussistenza in capo alla [REDACTED] s.r.l. della qualità di imprenditore assoggettabile alla procedura concorsuale (in sostanza, l'aver fatto investimenti superiori ad euro 300.000, a sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a della vigente legge fallimentare, o l'aver avuto ricavi annui medi, per l'ultimo triennio, superiori ad euro 200.000, a sensi della lett. b della medesima norma).

L'opponente, di contro, sostiene che, alla stregua di quanto esposto dalla stessa società ricorrente, la [REDACTED] aveva trasferito alla [REDACTED] S.p.A. l'azienda nell'anno 2003 ed a seguito di tale cessione la medesima non risultava più svolgere alcuna atti-

vità. E, senza alcuna inversione nell'onere della prova, si offre di dimostrare, alla stregua di visure camerali e della fotocopia del libro dei cespiti ammortizzabili, di essere un piccolo imprenditore commerciale, dotato di capitale sociale limitato ad euro 10.400 e di strutture materiali ed immateriali per un valore di euro 32.654,95.

All'odierna udienza, dichiarata la contumacia delle parti appellate, non costitutesi in giudizio malgrado la rituale notificazione di ricorso e decreto, sulle conclusioni dell'appellante, come riprodotte in epigrafe, la Corte osserva quanto segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere respinto, alla luce di quanto emerge dal dato documentale versato in causa.

Com'è noto, l'art. 1 della legge fallimentare, così come novellata dal d.lgs n. 5/2006, assoggetta al fallimento gli imprenditori commerciali (individuali e collettivi) che, alternativamente: a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale superiore ad euro 100.000; b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio delle attività, se la durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro 200.000.

Vi è un ulteriore limite, posto dall'ultimo comma dell'art. 15, concernente l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, che non deve essere inferiore ad euro 25.000: circostanza estranea al caso che ci occupa, ove il ricorso depositato dalla Roberto Marazzi Diffusion S.p.A. in liquidazione poggia su un credito di euro 42.222,66.

in appello, nessuno dei due presupposti soggettivi di cui all'art. 1 citato ricorre relativamente alla F. S.r.l., poiché pacificamente i due limiti indicati non sono cumulativi, ma alternativi, nel senso che il superamento anche di uno soltanto è sufficiente a qualificare come "non piccolo" l'imprenditore commerciale ed a consentirne la dichiarazione di fallimento.

Iniziando l'indagine dal primo limite, si reputa che per *capitale investito* debba intendersi ogni investimento effettuato con riferimento al tempo del suo impiego e non solo a quella parte residua esistente al momento della conclamata insolvenza. E che per la individuazione dello stesso si debba fare riferimento all'attivo in bilancio, costituito dalla sommatoria delle attività correnti (capitale circolante) e cioè da rimanenze, crediti, liquidità ed attività fisse (il c.d. capitale fisso, composto, a sua volta, da immobilizzazioni materiali ed immateriali).

Orbene, alla luce del bilancio di esercizio di Forza 3 S.r.l. al 31 dicembre 2002, l'unico in atti e, sembra, l'ultimo depositato è agevole apprezzare come il totale delle voci sopra considerate ammontasse ad euro 340.884.

Tanto basta, sulla base dei principi espressi, a ritenere l'infondatezza della doglianza, restando assorbita ogni ulteriore questione dedotta.

Nulla sulle spese del giudizio, in assenza di costituzione in giudizio del creditore istante e della curatela

P. Q. M.

